



Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,
Piazza Cavour 5, 20121 Milano

c.a. Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling

inviata a mezzo mail:
infrastrutture@arera.it

Bolzano, il 22 marzo 2017

OGGETTO: osservazioni su documento di consultazione N. 104/2018/R/eel

Egregi Signore e Signori,

Con la presente la ns. Federazione intende contribuire al dialogo costruttivo con la Vs. ill.ma Autorità in relazione ai nuovi criteri di cui al documento di consultazione in oggetto.

I. Premesse

Il documento di consultazione 104/2018/R/eel: "Orientamenti finali per la definizione delle variabili esogene in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni" si inserisce nell'ambito del procedimento di consultazione avviato con deliberazione n. 483/2014/R/eel del 9/10/2014 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e nel seguito per brevità "Autorità") per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione 2016-2019 e fa seguito alla pubblicazione di diversi documenti di consultazione nei quali sono state delineate le ipotesi dell'Autorità in materia di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Tutti gli operatori interessati dall'emanando provvedimento possono sottoporre all'ARERA proprie osservazioni e proposte in forma scritta entro il 26/03/2018.

Anche questa volta la scrivente, nella sua funzione istituzionale di federazione delle imprese energetiche dell'Alto Adige, interviene nella consultazione di cui sopra nell'interesse dei propri associati, tutte imprese di minori dimensioni e sotto la soglia dimensionale dei 25.000 pdp e, come avvenuto per i precedenti documenti di consultazione, sottopone alla Spett.le Autorità le proprie osservazioni.



II. Alcune considerazioni di carattere generale

Dalla lettura del documento di consultazione, si evince che l'Autorità anche questa volta ha preso in esame le nostre osservazioni integrando, dove ritenuto opportuno quanto sollevato o motivando le proprie posizioni in caso di rigetto.

Cogliamo l'occasione con il presente scritto, di ringraziare nuovamente non solo per l'attenta lettura e valutazione della nostra risposta ai documenti di consultazione precedenti, ma anche dell'apertura e manifesta buona volontà dell'Autorità di confrontarsi con noi a tutela sì dei consumatori ma anche dei distributori, rendendosi disponibile per incontri e riunioni, alle quali tutti i partecipanti hanno preso parte con interesse e spirito costruttivo.

L'accettazione da parte dell'Autorità di un periodo di transizione più ampio rispetto a quello originariamente proposto è fondamentale per tener conto degli onerosi investimenti sostenuti nel passato che per loro natura hanno periodi di pay-back molto lunghi, per garantire la remunerazione del capitale investito e non penalizzare i distributori virtuosi che in passato hanno investito sulla qualità della rete di distribuzione con grossi capitali. Apprezziamo e ringraziamo la volontà di venire incontro alle oggettive problematiche sollevate e di riconoscere che sia necessario un periodo più lungo di passaggio tra un sistema tariffario e l'altro, sicuramente questo garantirà, oltre che un cambiamento meno impattante, la percezione di una maggiore equità tra i distributori.

Anche le diverse variabili da tenere in considerazione nella determinazione delle tariffe parametriche formulate già enunciate nelle scorse consultazioni quali ad esempio la presenza del territorio montano e gli obblighi di bilinguismo rappresentano delle chiavi di differenziazione dei riconoscimenti che consentiranno di affinare le proiezioni e migliorare i risultati di questa nuova tariffa che si sta configurando.

Se quindi per il perimetro di applicazione e per i meccanismi di gradualità ci troviamo in linea con quanto proposto, abbiamo alcune precisazioni da fare relativamente alle modalità di determinazione delle tariffe 2016/2017 e alle formule per il calcolo del costo riconosciuto ai fini tariffari che bel seguito esponiamo:

III. Osservazioni

III.1 PARTE III – Meccanismi di gradualità per la transizione verso il regime parametrico

S2. Osservazioni riguardo alle modalità di determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2016 e 2017.

Per quanto riguarda l'anno 2016, l'Autorità intende confermare in via definitiva le tariffe provvisorie relative al servizio di distribuzione approvate con deliberazione 734/2016/R/eel.

Appare sensato confermare dette tariffe sulla base delle stesse riferite all'anno 2015, aggiornandole per il 2016 con un criterio in linea con quello previsto nel regime puntuale, fermo restando la necessità di chiarire la riduzione operata a seguito dell'indagine conoscitiva per alcune realtà che rappresentiamo. Come comunicato in diversi scritti e accennato in diversi



incontri, alcune imprese altoatesine che sono state sottoposte all'indagine conoscitiva sulle comunicazioni dei dati RAB avviata ai sensi della deliberazione 256/2014/E/com, hanno subito una importante riduzione delle tariffe di riferimento a partire dal 2016 a causa degli errori emersi in sede di istruttoria avente ad oggetto anni precedenti; detta riduzione però non sembra aver impattato sulle tariffe in modo proporzionale agli errori rilevati e non è stato possibile per i nostri soci comprendere le logiche sottostanti la formazione delle stesse. L'impatto del ricalcolo infatti, a fronte di errori o omissioni di entità relativamente ridotta, è apparso subito come particolarmente penalizzante per i piccoli distributori oggetto di indagine ed è per questo motivo che, con separata comunicazione, la scrivente si è prontamente attivata per richiedere chiarimenti in merito ai calcoli sottostanti per altro ad oggi non ancora comunicati.

In altre parole, dal mondo dei piccoli distributori in Alto Adige trapelano preoccupazioni circa la trasparenza e quindi la tracciabilità e la riscontrabilità dei parametri di calcolo che troveranno applicazione nei futuri modelli di calcolo tariffario, per semplificati che siano, soprattutto laddove si farà riferimento a dati provenienti da un sistema di cluster.

Ci era stato anticipato che avremmo ricevuto dei fogli di calcolo coi quali sarebbe stato possibile ricostruire gli importi e capire le dinamiche che hanno portato a questi, purtroppo però così non è stato. Avevamo quindi richiesto delle spiegazioni più astratte, teoriche oppure sotto forma di calcoli, quali esempio su come vengono determinati gli importi senza entrare nei casi specifici, in modo da essere in grado di spiegare ai nostri associati almeno le logiche che hanno portato dall'errore rilevato alla rideterminazione della tariffa, ma anche in questo caso non abbiamo ottenuto risposta.

Sarebbe dunque importante su questo punto, prima di allinearci nella proposta dell'Autorità di confermare come definitive le tariffe proposte nella deliberazione di cui sopra, ottenere chiarimenti in merito a quelle attribuite a seguito dell'indagine conoscitiva.

Infine, come riportato nella deliberazione stessa, per diverse imprese risultano tuttora in corso le attività istruttorie svolte nell'ambito dell'indagine. Per queste, relativamente al 2016, le tariffe di riferimento che l'Autorità confermerebbe sono quelle riportate nella deliberazione e non risentono ancora di eventuali aggiustamenti per gli esiti dell'indagine. In questi casi, prima di confermare qualsivoglia tariffa, sarebbe necessario capire se questi effetti verranno applicati retroattivamente dal 2016 oppure se avranno effetti negli anni successivi. In quest'ultimo caso, è fondamentale a sua volta capire come verranno trattati nell'ottica della tariffa parametrica.

Non sarebbe infatti corretto "penalizzare" le imprese per cui l'indagine si è conclusa in modo penalizzante stroncando la tariffa di riferimento attribuita al 2016, ossia la base di partenza per la transizione dal puntuale al parametrico, a fronte di una redistribuzione dell'errore delle imprese per cui l'indagine non è ancora chiusa che invece godrebbero di una tariffa di riferimento ipoteticamente maggiorata. I primi sarebbero doppiamente penalizzati, i secondi invece distribuirebbero i propri (sempre eventuali) errori sulle imprese appartenenti al proprio cluster...

III.2 PARTE IV – Criteri di riconoscimento parametrico dei costi

S5. Osservazioni riguardo alla funzione di costo a copertura dei costi operativi relativi alle infrastrutture di rete e alla commercializzazione del servizio di distribuzione.



S6. Osservazioni riguardo alla funzione di costo a copertura dei costi di capitale relativi alle infrastrutture di rete e alla commercializzazione del servizio di distribuzione.

Per quanto riguarda le formule per il calcolo del costo operativo e del costo di capitale riconosciuto alle imprese in regime parametrico, abbiamo in precedenza chiesto e ottenuto conferma del fatto che, nella variabile *Densità*, i km di rete considerati siano sia quelli in media che quelli in bassa tensione.

È infatti particolarmente importante specificare in maniera analitica cosa è inteso e quali siano effettivamente i tratti di linea da considerare, poiché per le realtà da noi rappresentate in cui il rapporto tra punti di prelievo e km di linea è molto basso, anche i km di linea in bassa tensione, le diramazioni e le tratte di collegamento dirette richiedono grandi investimenti e necessitano di venir considerate in questa variabile.

Chiediamo pertanto, per evitare equivoci che potrebbero dare luogo ad interpretazioni diverse del testo della delibera, di ***specificare che nella densità, i km di rete da considerare sono quelli delle dorsali sia per la MT che per la BT.***

Inoltre, con riguardo alle diramazioni, ***chiediamo che siano considerati nel calcolo anche i km di diramazioni in BT, così come i collegamenti diretti ai punti di prelievo.*** Nel territorio montano, ad esempio, sono molto frequenti le situazioni in cui per collegare un singolo maso è necessario costruire un collegamento diretto dalla dorsale al punto di prelievo che spesso si staglia per diversi chilometri e spesso per terreni ostili, colmi di boschi e/o soggetti a grossi dislivelli. Per creare questi collegamenti, che il distributore di zona è obbligato a predisporre, gli investimenti sono spesso ingenti a fronte di modesti ricavi, per lo più derivanti da contratti domestici in BT. Chilometri e chilometri di onerose linee a bassa tensione per collegare singoli punti di prelievo dispersi in zone lontane dalla rete esistente impongono al distributore grossi investimenti e necessitano di essere ricompresi perlomeno nel calcolo della variabile *Densità* del costo del capitale.

Il riconoscimento di tutte le porzioni di rete in BT e quindi non solo delle dorsali, è stato in passato esplicitato in modo chiaro nelle istruzioni di calcolo della perequazione specifica aziendale con modalità parametrica in cui appunto nella lunghezza della rete BT si intendeva la lunghezza delle dorsali, includendo le diramazioni verso le utenze servite. La formulazione utilizzata nei moduli PSA appariva e molto chiara e non lasciava spazio a fraintendimenti; una formulazione analoga anche nelle istruzioni per il calcolo dei costi sarebbe sicuramente ideale per evitare problemi interpretativi e quindi errata trasmissione dei dati da parte dei distributori.

Per lo stesso motivo di cui sopra, ovvero la dispersione dei punti di prelievo sulla superficie del distributore che richiedono diversi chilometri di rete per singolo soggetto, la *Densità* calcolata come proposta dall'Autorità nella formula in oggetto ricomprendendo anche i km di linea in BT (dorsali, diramazioni e collegamenti diretti) per la maggior parte dei distributori da noi rappresentati è inferiore al *floor* proposto per la variabile. Seppur supportato da importanti studi e ricerche, il rapporto minimo tra utenti/km 21 risulta infatti essere parecchio alto rispetto ai valori calcolati per alcuni dei distributori di zona e non rispecchia in modo veritiero la situazione di diverse realtà che siamo a rappresentare. Chiediamo pertanto, prendendo in esame quanto spiegato al precedente punto e sottolineando che si tratta veramente di un valore limite poco applicabile ai nostri distributori, di ***rivedere la stima fatta ed eventualmente di abbassare il***



valore floor della variabile Densità. Attribuire a delle realtà che anno una densità di 12 – 13 utenti/km di linea un valore così alto a rappresentazione di questa variabile, appare fuorviante e non rappresentativo e avrebbe degli impatti importanti sull'intero calcolo del costo di capitale.

Un altro importante punto su cui sarebbe ideale l'Autorità intervenisse sarebbe la differenziazione tra punti di prelievo in bassa tensione e media tensione. In tutte le formule si parla infatti di punti di prelievo in generale, senza particolare riguardo alla tensione a cui sono connessi ma questo appare una semplificazione eccessiva, soprattutto se si calcola che i costi per un collegamento in BT sono sensibilmente inferiori rispetto ad un punti in MT. A parità di punti di prelievo, senza questa differenziazione verrebbe penalizzato il distributore con più punti in MT per i quali ha speso molto di più. Riteniamo quindi che sia necessario ***differenziare i punti di prelievo considerati tra MT e BT e riconoscere un diverso valore a questi sulla base dei costi ad essi connessi.***

S7. Si ritengono adeguate le modalità di aggiornamento dei costi riconosciuti per la gestione delle infrastrutture di rete?

Relativamente ai costi di capitale, il documento riporta che questi verranno aggiornati tenendo conto del tasso di inflazione oltre che di un fattore correttivo *g* attivabile dall'Autorità su istanza qualora questa ritenga opportuno un adeguamento del costo riconosciuto nei confronti del singolo che attesterà di aver effettuato investimenti significativamente impattanti sui costi di gestione riconducibili ad obblighi normativi o specifiche disposizioni dell'Autorità stessa, investimenti in alta tensione, investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione e rifacimenti significativi di porzioni di rete a fronte di calamità naturali.

Sicuramente l'introduzione di questo fattore correttivo rappresenta un importante passo nella direzione dei distributori che, per forza maggiore o per virtù, si troveranno nei futuri periodi regolatori a sostenere importanti investimenti. In questo senso però, sarebbe importante che l'Autorità riconoscesse la necessità di ***attivare il fattore correttivo g anche per investimenti preventivi*** e non solo per i rifacimenti e per le riparazioni da calamità naturali.

In Alto Adige infatti, i distributori spesso si adoperano per interrare le linee aeree prima che si verifichino situazioni catastrofiche e grossi incidenti, per prevenire le interruzioni e rendere più efficiente la rete, garantendo la continuità del servizio ed evitando situazioni potenzialmente pericolose. Si tende quindi ad investire in modo preventivo piuttosto che ex post, con urgenza, maggiore dispendio di fondi e fretta nel ripristino della fornitura. Anche questi investimenti dovrebbero essere remunerati poiché non solo sono fatti allo stesso scopo ma addirittura prevengono i problemi e risolvono la situazione ancor prima che il danno si verifichi.

Relativamente invece ad un'altra tipologia di investimenti che verrebbero remunerati a mezzo del fattore correttivo *g*, ovvero quelli per la connessione di impianti di produzione, sarebbe a nostro dire importante che anche ***gli investimenti per la connessione di impianti di consumo venissero singolarmente riconosciuti e dunque remunerati singolarmente.*** Si tratta in questo caso di impianti molto grossi, ad alto consumo di energia e tipici degli ambienti montani e turistici, quali ad esempio gli impianti di innevamento e gli impianti di risalita. Queste tipologie di strutture sono richieste dall'economia locale e spesso per connetterli alla rete, il distributore è costretto ad operare delle modifiche e dei miglioramenti sulla propria rete per

Südtiroler Energieverband I Federazione Energia Alto Adige
Sede legale:
I-39100 Bolzano
Vai Giuseppe di Vittorio 16
Tel.: +39 0471 064 400
Fax: +39 0471 064 409
www.sev.bz.it
E-Mail: info@sev.bz.it

Mitglied im
Raiffeisenverband
Südtirol



consentirne l'allaccio. Trattandosi di opere di pubblica utilità e alla cui fornitura di energia il distributore locale non può sottrarsi, con conseguente ingente investimento di mezzi propri, sosteniamo che anche l'allacciamento di queste venga incluso tra gli investimenti rettificati dal fattore correttivo, remunerando giustamente il soggetto che ne ha gestito e garantito l'attivazione.

Ringraziando nuovamente per la possibilità di intervenire nella formazione della tariffa parametrica e di contribuire con le nostre osservazioni al miglioramento della stessa, rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti e salutiamo.

Cordialmente,

Dott. Rudi Rienzner

CEO